



COMUNE DI MONGRANDO

PROVINCIA DI BIELLA

DISCIPLINARE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI LAVORI DI TAGLIO DELLA SEDE STRADALE SU AREE DI PROPRIETA' COMUNALE D.LGS. 30/04/1992 N. 285

CAPO 1 - NORME GENERALI -

Articolo 1 - Ambito di applicazione.

Sono regolati dal presente disciplinare tutti i lavori da eseguirsi da parte di privati, società erogatrici di servizi pubblici ed enti pubblici, sulle strade o spazi di proprietà o di competenza comunale, e comportanti lavori di scavo e tagli del manto bituminoso.

Articolo 2 - Norme di riferimento.

Tutti i lavori comportanti attraversamenti ed occupazioni stradali in genere dovranno essere eseguiti a norma del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16/12/92 n. 495.

Si fa espresso riferimento all'art. 21 del Codice della Strada ed agli art. dal n. 30 al n. 43 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), che disciplinano l'installazione di cantieri lungo le strade con la relativa segnaletica.

Articolo 3 – Modalità di richiesta.

Ogni intervento di cui all'art. 1, dovrà essere preventivamente approvato dal Comune ed ogni domanda, in bollo, dovrà essere completa della seguente documentazione:

- Cognome, nome, residenza, codice fiscale;
- Dimensione della rottura e l'eventuale profondità dello scavo;
- Planimetria e stralcio di mappa,
- Data di inizio lavori e di presunta ultimazione, nominativo della ditta esecutrice dei lavori;

Articolo 4 - Norme di sicurezza.

Tutti i lavori di cui all'art. 1, per tutto il tempo della loro durata, dovranno essere debitamente segnalati al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e di intralcio del traffico, e dovranno essere intraprese tutte quelle azioni volte al mantenimento dello scavo, anche attraverso successivi ricarichi di materiale inerte, in condizioni tali da non costituire pericolo per mezzi e pedoni.

Il concessionario delle opere, in solido con l'impresa esecutrice, è responsabile per i danni a cose e persone che si dovessero verificare durante il periodo di occupazione della sede stradale fino a verifica effettuata da parte dell'Ufficio Tecnico e conseguente svincolo del deposito cauzionale di cui all'art. 8.

Il concessionario dovrà preventivamente interessarsi presso gli enti e le società erogatrici di pubblici servizi, dando comunicazione dei lavori di scavo avendo cura di non danneggiare in alcun modo i manufatti sotterranei. In ogni caso gli eventuali inconvenienti che potessero verificarsi a seguito degli interventi sono a carico del richiedente.

CAPO 2 - RIPRISTINI -

Articolo 5 – Modalità di esecuzione delle opere di scavo e di taglio del manto stradale.

Le operazioni di scavo, a mano o con mezzo meccanico, e di taglio del manto bituminoso, dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio Tecnico Comunale, al fine di garantire la presenza di personale dipendente del Comune per il controllo del regolare svolgimento delle operazioni.

In particolare il taglio e la riquadratura del manto bituminoso, il più possibile perpendicolare alla mezzera stradale, dovrà avvenire esclusivamente con l'impiego di lama rotante (klipper), in modo da garantire spigoli ortogonali alla superficie bituminosa, ed il ricavo di figure geometriche regolari.

Il materiale proveniente dagli scavi dovrà essere allontanato per fare posto alla fornitura, stesa e rullatura dei materiali sotto indicati: non è ammesso il riutilizzo, anche se temporaneo, dei materiali provenienti dagli scavi.

Articolo 6 - Modi di esecuzione dei ripristino.

Le opere di ripristino dello scavo dovranno essere realizzate in conformità alle seguenti fasi:

6.1 - Ripristino provvisorio – da eseguirsi immediatamente dopo la conclusione dell'intervento.

- Compattazione del terreno oggetto di scavo a mezzo di rullo o piastra, con utilizzo di materiale asciutto e scevro da sostanze organiche;
- Formazione della massicciata stradale, con pietrischetto, completamente sprovvisto di materiale terroso (*misto stabilizzato*);
- Costipamento e rullatura della massicciata;
- Formazione dello strato di base in misto granulare bitumato per uno spessore compreso minimo di cm. 10 (*Tout – Venant*) e strato di collegamento di cm. 4 (*Binder*);

6.2 - Ripristino definitivo – da eseguirsi dopo 60 giorni dall'esecuzione del ripristino provvisorio e non oltre i 180 giorni.

- Fresatura della pavimentazione stradale bitumata, per uno spessore non inferiore a cm. 4,00e per una misura minima pari alla larghezza del ripristino (ex scavo) più 0,50 mt per parte, in modo da ottenere un tassello rettangolare di forma regolare, e comunque per una larghezza minima non inferiore a mt. 2,00;
- Fornitura e stesa di emulsione bituminosa di ancoraggio;
- Formazione tappeto di usura dello spessore minimo di cm. 4 compreso, avente una misura minima pari alla larghezza del ripristino (ex scavo) più 0,50 mt per parte, e comunque per una larghezza minima non inferiore a mt. 2,00;
- Sigillatura dei giunti con bitume liquido;
- Rifacimento della segnaletica stradale eventualmente manomessa;

Ad avvenuto ripristino, il concessionario sarà tenuto, nell'arco di un anno, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, ad effettuare i ricarichi del caso.

In ogni caso, le operazioni di ripristino, dovranno essere realizzate a perfetta regola d'arte, in modo da evitare cedimenti della sede viaria, la creazione di dislivelli fra la superficie originaria e la superficie ripristinata, nonché lo sgretolamento o sgranamento del materiale bituminoso.

Nel caso di interventi plurimi e ravvicinati, sarà l'Ufficio Tecnico che predisporrà, a seconda dei casi, il modo di ripristino del manto stradale (intervento unico o puntuale per ciascuna rottura).

Articolo 7 - Tempi di esecuzione.

Le operazioni di cui agli art. 5 e 6 del presente disciplinare, dovranno essere realizzate, salvo diversi accordi legati all'avanzamento lavori, *entro e non oltre gg. 180 dalla data del loro inizio.*

CAPO 3 – GARANZIE e SANZIONI -

Articolo 8 - Cauzione provvisoria.

A garanzia della perfetta esecuzione delle opere, in conformità al presente Disciplinare, il concessionario di cui all'art. 1, dovrà costituire deposito cauzionale, anche a mezzo di fidejussione, a favore del Comune di Mongrando, nella misura di **30,00 Euro/mq.** relativamente alla superficie determinata dai competenti Uffici sulle dimensioni effettive del taglio, *con un minimo di Euro 600,00.*

Nel caso di società di erogazione di servizi pubblici, il Comune può richiedere una garanzia di Euro 20.000,00 annua da utilizzare per tutte le autorizzazioni successive, a condizione che il relativo importo sia superiore alla somma degli importi corrispondenti delle singole autorizzazioni da rilasciare, automaticamente rinnovabile salvo diverse prescrizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale. In caso di uso della garanzia questa deve essere reintegrata dalla società interessata entro 30 gg., pena la sospensione del rilascio delle autorizzazioni.

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Il richiedente l'Autorizzazione potrà concordare, previa richiesta scritta e prima dell'inizio dei lavori, che l'esecuzione del ripristino definitivo avvenga da parte del Comune, che vi provvederà deducendo dal deposito cauzionale o fidejussione, l'importo necessario per l'esecuzione dei lavori, secondo l'allegata tabella:

RIPRISTINO DEFINITIVO (PUNTO 6.2)	IMPORTO
Ripristino definitivo per superfici non superiori a 20 mq.	600,00 Euro + IVA
Ripristino definitivo per superfici da 20 a 250 mq.	30,00 Euro/mq + IVA
Ripristino definitivo per superfici superiori a 250 mq.	20,00 Euro/mq + IVA

Al termine dei lavori il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare per iscritto al Comune l'avvenuta ultimazione delle opere.

Il richiedente l'autorizzazione sarà responsabile per un periodo di 12 mesi dalla data di ultimazione del ripristino del suolo indicata sulla comunicazione di fine lavori, di qualsiasi inconveniente, incidente o danno arrecato al Comune ed a terzi, in dipendenza dei lavori che si verificassero in detto periodo e terrà rilevato il Comune da ogni molestia, azione legale e richiesta

di risarcimento che venissero promosse dai danneggiati o infortunati; trascorso tale periodo e verificato che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità delle norme dettate dal presente Disciplinare, sarà svincolata la cauzione.

Il mancato versamento del deposito cauzionale preclude il ritiro della concessione.

Il deposito cauzionale potrà essere decurtato delle eventuali spese che l'Amministrazione debba sopportare per ripristinare del manto stradale nelle primitive condizioni, qualora il titolare dell'Autorizzazione non vi abbia provveduto, benché diffidato, entro il termine di cui all'art. 7, o vi abbia provveduto non in conformità alle norme dettate dal presente Disciplinare.

Articolo 9 – Sanzioni.

In caso di inosservanza delle norme di cui al presente regolamento effettuate in assenza di concessione, o che non siano motivate da esigenze di imperiosa urgenza ed indifferibilità per le quali operi regime di deroga speciale alle presenti norme regolamentari, ovvero difformi alle indicazioni dell'autorizzazione, verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 25 del Nuovo Codice della strada D.Lgs. 285/92, commi 5-6-7-8, con sospensione delle attività di cantiere ed obbligo della rimessa al ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 10 - Norme finali.

Per quanto concerne i casi di pronto intervento, effettuati da organismi erogatori di pubblici servizi, la concessione di cui all' art. 3, potrà essere ottenuta successivamente all'inizio dei lavori, dietro comprovate motivazioni verificate dai competenti Uffici comunali.

Prima di dare corso all'inizio dei lavori dovrà comunque esserne data immediata comunicazione scritta, mediante telegramma o fax.

Per tutto quanto non compreso nel presente Disciplinare, si deve fare riferimento al Capitolato Generale d'Appalto, ed al Nuovo Codice della Strada.